



22391/17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. MARCELLO IACOBELLIS - Presidente -
- Dott. MAURO MOCCI - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -
- Dott. ROBERTA CRUCITTI - Consigliere -
- Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI - Consigliere -

CATASTO
Motivazione
semplificata

Ud. 19/07/2017 -
CC

R.G.N. 19580/2016

Cia. 22391
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19580-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (omissis) , in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende *ope legis*;

- ricorrente -

contro

(omissis) , (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 592/2016 della COMMISSIONE
TRIBUNARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. MAURO
MOCCI.

Rilevato:

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di (omissis) e (omissis) contro un avviso di accertamento catastale;

Considerato:

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l'Agenzia deduce la violazione degli artt. 132 comma 2° n. 4 e 156 comma 2° c.p.c., ai sensi dell'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.: la motivazione della CTR sarebbe stata avulsa dai dati oggettivi concretamente rappresentati dall'Ufficio ed, in tal modo, non sarebbero stati soddisfatti i requisiti minimi della ricostruzione fattuale;

~~che gli intimati non hanno resistito;~~

~~che il motivo non è fondato;~~

che il motivo di ricorso non incide la *ratio* della decisione che – in modo pur succinto – ha osservato come, a fronte degli elementi di fatto adottati dai contribuenti per dimostrare l'incomparabilità dell'immobile da considerare con quello indicato dall'Ufficio, quest'ultimo non avesse replicato alcunché e quindi fosse venuto meno all'onere di provare l'attendibilità del classamento rettificato (Sez. 6-5, n. 15495 del 20/06/2013);

che, pertanto, non può porsi alcun problema di carenza di motivazione, né di omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c.,

considerato che i fatti sono stati effettivamente esaminati dalla CTR;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell'Agazia alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, stante la mancata attività difensiva di questi ultimi;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma il 19 luglio 2017

Il Presidente
Dr. Marcello Iacobellis

DEPOSITATA IN DATA
oggi.....26 SET. 2017.

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Sabrina Pacitti

Il Funzionario Giudiziario
dot.ssa Sabrina PACITTI



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 26 settembre 2017

La presente copia si compone di 3 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 0.96